



Scheda informativa

Data:

20 maggio 2020 (sostituisce la scheda informativa del 6 aprile 2020)

Assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di COVID-19

Il presente documento elenca le possibilità attualmente a disposizione dei gruppi di fornitori di prestazioni interessati per fatturare le consultazioni telefoniche. Allo scopo di garantire una prassi uniforme in tutta la Svizzera durante il periodo pandemico del coronavirus, il documento illustra inoltre le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) circa le soluzioni temporanee per la fatturazione delle consultazioni a distanza al posto delle consultazioni in uno studio medico o al domicilio dei pazienti. Tali raccomandazioni si basano su un coordinamento preliminare tra l'UFSP, le associazioni degli assicuratori malattie (curafutura und santésuisse) e la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM). La loro validità è limitata alla durata di validità dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24).

1. Situazione iniziale

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), le tariffe per le cure ambulatoriali si applicano in linea di principio ai trattamenti nei quali i pazienti e i fornitori di prestazioni sono fisicamente presenti nello stesso luogo.

Per i medici attivi nel settore ambulatoriale in uno studio medico o in ospedale, la struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED¹) prevede inoltre la possibilità di effettuare consultazioni telefoniche. Il tempo che gli specialisti in psichiatria e psicoterapia e gli psicologi delegati possono fatturare per una consultazione telefonica è tuttavia soggetto a limiti notevolmente inferiori a quelli validi per le consultazioni in uno studio medico.

Per quanto riguarda tutti gli altri fornitori di prestazioni ambulatoriali, le consultazioni telefoniche di regola non sono previste dalle rispettive tariffe.

Per via delle regole di comportamento decise dal Consiglio federale in relazione alla pandemia di COVID-19, tra cui mantenere le distanze e uscire di casa il meno possibile, è mantenuta l'esigenza di poter effettuare esami, trattamenti e terapie necessari a distanza anziché nello studio medico e, dunque, anche di fatturarli anche dopo la revoca del criterio di urgenza per le prestazioni mediche con validità dal 27 aprile 2020. La presente scheda informativa illustra ai gruppi di fornitori di prestazioni interessati le opzioni attualmente disponibili per la fatturazione di consultazioni telefoniche e, inoltre, le raccomandazioni dell'UFSP per soluzioni temporanee in caso di limitazioni tariffali rispetto alle consultazioni in uno studio medico.

¹ Cfr. ordinanza sulla definizione e l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie (RS 832.102.5).

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
tarife-grundlagen@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

2. Principi generali per tutti i fornitori di prestazioni

- In base all'ordinanza 2 COVID-19, è vietato effettuare prestazioni mediche **non urgenti** dal 17 marzo 2020 fino al 26 aprile 2020 compreso.
- È considerata urgente una prestazione medica irrinunciabile o se non può essere dispensata in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici o psichici.
- In seguito alla modifica del 22 aprile 2020 dell'ordinanza 2 COVID-19, dal 27 aprile 2020 in linea di principio tutte le prestazioni possono essere nuovamente dispensate. Sono fatti salvi i provvedimenti cantonali concernenti gli ospedali e le cliniche di cui all'articolo 10a capoverso 3 dell'ordinanza 2 COVID-19.
- Per visite nello studio medico o al domicilio del paziente occorre rispettare le [raccomandazioni dell'UFSP per l'uso di materiale di protezione](#).
- I metodi utilizzati per esami, trattamenti e terapie medici a distanza devono soddisfare i criteri di **efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE)**. Occorre assicurare la medesima qualità dei trattamenti di quella garantita in caso di contatto fisico diretto con i pazienti.
- Le prestazioni a distanza possono essere dispensate e fatturate solo se sostituiscono una visita medica in presenza del paziente. I fornitori di prestazioni devono informare precedentemente i pazienti che si tratta di una prestazione a pagamento e che sostituisce una prestazione fornita in presenza del paziente.
- Le prestazioni a distanza devono essere fornite mediante un contatto a voce diretto e simultaneo, ossia tramite videochiamata o per telefono. Un contatto in forma scritta e differito, ad esempio tramite e-mail, chat o servizi di messaggia breve, non è considerato un contatto verbale a distanza.
- Nell'ambito delle prestazioni a distanza, il fornitore di prestazioni deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati e protezione della personalità del paziente.
- La validità delle raccomandazioni si limita alla durata di validità dell'ordinanza 2 COVID-19.

3. Tariffe per consultazioni telefoniche

3.1. Medici (incl. psicoterapia delegata)

a. *Tutti gli specialisti*

Per le consultazioni telefoniche da parte di tutti gli specialisti, indipendentemente dal loro titolo di perfezionamento, il TARMED 1.09 stabilisce quanto segue:

- In linea di principio, le consultazioni telefoniche sono limitate a 20 minuti a seduta.
- È prevista un'eccezione per i bambini sotto i 6 anni, le persone di più di 75 anni e le persone più bisognose di cure. In questi casi, la durata delle consultazioni telefoniche è limitata a 30 minuti a seduta.
- Il numero di sedute in sé non è soggetto a restrizioni.
- Le limitazioni e le regole di fatturazione sono identiche a quelle applicate per la consultazione di base in uno studio medico.

L'UFSP ritiene che non sussista una necessità d'intervento per quanto riguarda le limitazioni alle consultazioni telefoniche da parte dei medici specialisti, ma raccomanda comunque quanto segue:

- I pazienti particolarmente a rischio (art. 10b ordinanza 2 COVID-19) possono essere considerati, indipendentemente dalla loro età, come persone più bisognose di cure. È dunque possibile applicare le rispettive posizioni di prestazioni e le limitazioni più elevate corrispondenti.
- Le posizioni per le consultazioni telefoniche possono essere applicate a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).
- Siccome il numero di sedute non è soggetto a restrizioni, in casi eccezionali e di necessità medica è consentito fatturare più di una seduta al giorno di consultazioni telefoniche (con interruzione). Il conteggio di più sedute al giorno per aggirare le limitazioni non è consentito.

Le posizioni TARMED per le consultazioni telefoniche da parte di tutti gli specialisti figurano in allegato.

b. Specialisti in psichiatria e psicoterapia e specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza

Per le consultazioni telefoniche da parte di specialisti in psichiatria e psicoterapia e di specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza, il TARMED 1.09 stabilisce quanto segue:

- In linea di principio, le consultazioni telefoniche sono limitate a 20 minuti a seduta.
- È prevista un'eccezione per i bambini sotto i 6 anni, le persone di più di 75 anni e le persone più bisognose di cure. In questi casi, la durata delle consultazioni telefoniche è limitata a 40 minuti a seduta.
- Il numero di sedute in sé non è soggetto a restrizioni.
- Le limitazioni e le regole di fatturazione non coincidono con quelle applicate alla diagnostica e terapia psichiatrica in uno studio medico. Per quest'ultima, la durata della prima seduta è limitata a 90 minuti, e quella delle sedute successive a 75 minuti (terapia individuale).
- La posizione dell'intervento psichiatrico di crisi può essere fatturata anche in caso di intervento psichiatrico di crisi per telefono e non è soggetta a limitazioni.

Poiché il tempo fatturabile dagli specialisti in psichiatria e psicoterapia e dagli specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza per le consultazioni telefoniche è inferiore a quello che può essere conteggiato per le consultazioni in uno studio medico, l'UFSP raccomanda quanto segue:

- I pazienti particolarmente a rischio (art. 10b ordinanza 2 COVID-19) possono essere considerati, indipendentemente dalla loro età, come persone più bisognose di cure. È dunque possibile applicare le rispettive posizioni di prestazioni e le limitazioni più elevate corrispondenti.
- Le posizioni per le consultazioni telefoniche possono essere applicate a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).
- In caso di seduta terapeutica telefonica tra il medico e un paziente già in terapia, valgono le limitazioni analoghe a quelle applicate per la diagnostica e terapia psichiatrica in uno studio medico, ossia 75 minuti (terapia individuale) indipendentemente dall'età e dal fabbisogno di cure del paziente. Se si tratta di pazienti nuovi, la terapia può essere effettuata a distanza solo previa prima consultazione nello studio del fornitore di prestazioni o presso il domicilio del paziente.

Le posizioni TARMED per le consultazioni telefoniche da parte di specialisti in psichiatria e psicoterapia e di specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza figurano in allegato.

c. Psicoterapia delegata

Per le consultazioni telefoniche da parte di psicologi delegati, il TARMED 1.09 stabilisce quanto segue:

- Le consultazioni telefoniche sono limitate a 240 minuti ogni 6 mesi.
- Non sono previste eccezioni per i bambini sotto i 6 anni, le persone di più di 75 anni e le persone più bisognose di cure.
- Le limitazioni e le regole di fatturazione non coincidono con quelle applicate ai trattamenti psicoterapeutici delegati in uno studio medico. Per questi ultimi, la durata di una seduta è limitata a 90 minuti (terapia individuale).

Poiché il tempo fatturabile per le consultazioni telefoniche di psicoterapia delegata è inferiore a quello che può essere conteggiato per le consultazioni in uno studio medico, l'UFSP raccomanda quanto segue:

- Le posizioni per le consultazioni telefoniche possono essere applicate a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).
- La limitazione per le consultazioni telefoniche di psicoterapia delegata viene temporaneamente elevata a 360 minuti (72 x 5 minuti) ogni 6 mesi.

La posizione TARMED per le consultazioni telefoniche da parte di psicologi delegati figura in allegato.

d. Psichiatria in ambito ospedaliero

Per le consultazioni telefoniche da parte di psicologi/psicoterapeuti curanti nella psichiatria in ambito ospedaliero, il TARMED 01.09 stabilisce quanto segue:

- In linea di principio, le consultazioni telefoniche sono limitate a 20 minuti a seduta.
- È prevista un'eccezione per i bambini sotto i 6 anni, le persone di più di 75 anni e le persone più bisognose di cure. In questi casi, la durata delle consultazioni telefoniche è limitata a 40 minuti a seduta.
- Il numero di sedute in sé non è soggetto a restrizioni.
- Le limitazioni e le regole di fatturazione non coincidono con quelle applicate alla diagnostica e terapia non medica in psichiatria. Per quest'ultima, la durata di una seduta è limitata a 90 minuti (terapia individuale).

Poiché il tempo fatturabile per le consultazioni telefoniche da parte di psicologi curanti nella psichiatria in ambito ospedaliero è inferiore a quello che può essere conteggiato per le consultazioni nella psichiatria in ambito ospedaliero, l'UFSP raccomanda quanto segue:

- I pazienti particolarmente a rischio (art. 10b ordinanza 2 COVID-19) possono essere considerati, indipendentemente dalla loro età, come persone più bisognose di cure. È dunque possibile applicare le rispettive posizioni di prestazioni e le limitazioni più elevate corrispondenti.
- Le posizioni per le consultazioni telefoniche possono essere applicate a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).

Le posizioni TARMED per le consultazioni telefoniche da parte di psicologi curanti nella psichiatria in ambito ospedaliero figurano in allegato.

3.2. Levatrici

La tariffa vigente non prevede consultazioni telefoniche per le levatrici. Pertanto l'UFSP raccomanda quanto segue:

- Una consultazione telefonica breve può essere fatturata solo se essa include prestazioni previste dall'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) che sostituiscono prestazioni fornite in presenza della paziente. Le limitazioni secondo l'OPre permangono.
- Le prestazioni delle levatrici che possono essere fornite a distanza si limitano alla consulenza approfondita sulla gravidanza, segnatamente se insorgono disturbi in relazione ad essa (art. 16 cpv. 1 lett. a i.c.d. con art. 13 lett. a OPre), alla preparazione al parto (art. 14 OPre), all'assistenza durante il puerperio (art. 16 cpv. 1 lett. c OPre) e alla consulenza per l'allattamento (art. 16 cpv. 1 lett. b i.c.d. con art. 15 OPre).
- Ad eccezione della preparazione al parto, le levatrici possono fatturare queste prestazioni come consultazioni telefoniche brevi con la posizione di prestazioni C2 «Secondo consulto entro i primi 10 giorni dopo il parto» (39 punti). La limitazione della posizione C2 permane solo in relazione al numero di sedute (5 al massimo). La limitazione temporale di 10 giorni è estesa per tutte le prestazioni a 56 giorni, tranne che per la seconda consultazione durante il puerperio. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza e quale prestazione di levatrice secondo l'OPre è stata dispensata.
- Una preparazione al parto telefonica deve essere fornita in videoconferenza e può essere fatturata nella misura di cui alla posizione A1 dell'articolo 14 OPre. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.
- Tutte le altre prestazioni previste nella tariffa non possono essere fornite per telefono.

Per quanto riguarda le indennità di trasferta, il contratto vigente e la posizione già esistente (D1 «Indennizzo per chilometro») vanno interpretati nel senso che una trasferta di oltre 15 km viene rimborsata se la situazione particolare lo rende necessario.

Il materiale supplementare utilizzato, tra cui mascherine igieniche (mascherine chirurgiche, mascherine per operazioni), guanti protettivi e camici, è rimborsato con un importo forfettario di CHF 5.00 nel caso in cui esso non sia messo a disposizione dalle autorità pubbliche.

3.3. Fisioterapisti

La struttura tariffale vigente non prevede consultazioni telefoniche per i fisioterapisti. Pertanto l'UFSP raccomanda quanto segue:

- Le prestazioni di fisioterapia che possono essere fornite a distanza si limitano alle misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione secondo l'articolo 5 capoverso 1 OPre, previa prima consultazione o trattamento in uno studio.
- Queste misure possono essere dispensate a distanza se i pazienti presentano sintomi di un'infezione delle vie respiratorie, appartengono alla categoria delle persone particolarmente a rischio secondo l'articolo 10b ordinanza 2 COVID-19 oppure se non possono spostarsi o essere trasportati nel rispetto delle misure igieniche necessarie.
- Le misure a distanza devono limitarsi a ciò che i pazienti sono in grado di fare da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento, senza poter ricorrere a mezzi ausiliari indisponibili e senza contatto fisico con il fisioterapista.
- Le prestazioni a distanza sono rimborsate solo se si svolgono mediante videoconferenza (un'unica consultazione telefonica non viene rimborsata). Per i bambini deve essere presente una persona di riferimento in grado di eseguire manualmente le istruzioni del fisioterapista.
- Una videoconferenza di fisioterapia può essere fatturata con la posizione tariffale 7340 «Forfait per seduta di terapia medica di allenamento MTT» (22 punti). I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

3.4. Ergoterapisti

La tariffa vigente non prevede consultazioni telefoniche per gli ergoterapisti. Pertanto l'UFSP raccomanda quanto segue:

- Le prestazioni di ergoterapia che possono essere fornite a distanza consistono nelle misure secondo l'articolo 6 capoverso 1 OPre, previa prima consultazione o trattamento in uno studio.
- Queste misure possono essere dispensate a distanza se i pazienti presentano sintomi di un'infezione delle vie respiratorie, appartengono alla categoria delle persone particolarmente a rischio secondo l'articolo 10b ordinanza 2 COVID-19 oppure se non possono spostarsi o essere trasportati nel rispetto delle misure igieniche necessarie.
- Le misure a distanza devono limitarsi a ciò che i pazienti sono in grado di fare da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento, senza poter ricorrere a mezzi ausiliari indisponibili e senza contatto fisico con l'ergoterapista.
- Le prestazioni a distanza sono rimborsate solo se si svolgono mediante videoconferenza (una semplice consultazione telefonica non viene rimborsata). Per i bambini deve essere presente una persona di riferimento in grado di eseguire manualmente le istruzioni dell'ergoterapista.
- Una videoconferenza di ergoterapia può essere fatturata con la posizione tariffale 7601 «Misure di ergoterapia in presenza della paziente» (24 punti). Questa posizione può essere fatturata al massimo due volte per seduta e al giorno. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

3.5. Dietisti

La tariffa vigente non prevede consultazioni telefoniche per i dietisti. Pertanto l'UFSP raccomanda quanto segue:

- Le prestazioni di consulenza nutrizionale secondo l'articolo 9b OPre possono essere fornite a distanza per telefono o mediante videoconferenza.
- Le prestazioni a distanza possono essere fatturate con le rispettive posizioni tariffali per la prima consultazione, la 2^a-6^a consultazione o la 7^a-12^a consultazione. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

3.6. Logopedisti

La tariffa vigente non prevede consultazioni telefoniche per i logopedisti. Pertanto l'UFSP raccomanda quanto segue:

- Le prestazioni di logopedia che possono essere fornite a distanza consistono nelle misure secondo l'articolo 10 OPre, previa prima consultazione o trattamento in uno studio.
- Queste misure possono essere dispensate a distanza se i pazienti presentano sintomi di un'infezione delle vie respiratorie, appartengono alla categoria delle persone particolarmente a rischio secondo l'articolo 10b ordinanza 2 COVID-19 oppure se non possono spostarsi/essere trasportati nel rispetto delle misure igieniche necessarie.
- Le misure dispensate a distanza devono limitarsi a ciò che i pazienti sono in grado di fare da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento, senza poter ricorrere a mezzi ausiliari indisponibili e senza contatto fisico con il logopedista.
- Le prestazioni a distanza sono rimborsate solo se si svolgono mediante videoconferenza (una semplice consultazione telefonica non viene rimborsata). Per i bambini deve essere presente una persona di riferimento in grado di eseguire manualmente le istruzioni del logopedista.
- Una videoconferenza di logopedia può essere fatturata con la posizione tariffale 7501 «Trattamento logopedico e valutazione» (19,5 punti). Questa posizione può essere fatturata al massimo due volte per seduta e al giorno. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

4. Validità delle raccomandazioni dell'UFSP

La validità di tutte le raccomandazioni complementari alle tariffe vigenti si limita alla **durata di validità dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19)**. Le rispettive tariffe restano valide. Le raccomandazioni qui illustrate vanno intese come un'integrazione alle tariffe.

Allegato: posizioni tariffali valide per le consultazioni telefoniche

1. Tutti gli specialisti (TARMED 1.09)

Posizione	Descrizione	Punti tariffali	Limitazione per seduta	Limitazione nel tempo
00.0110	Consultazione telefonica da parte del medico specialista, primi 5 min.	18.61	1/seduta	nessuna
00.0120	Consultazione telefonica da parte del medico specialista per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min. in più.	18.61	2/seduta	nessuna
00.0125	Consultazione telefonica da parte del medico specialista per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni , ogni 5 min. in più.	18.61	4/ seduta	nessuna
00.0126	Consultazione telefonica da parte del medico specialista per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure , ogni 5 min. in più.	18.61	4/seduta	nessuna
00.0130	Consultazione telefonica da parte del medico specialista, ultimi 5 min.	9.31	1/seduta	nessuna

2. Specialisti in psichiatria e psicoterapia e specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza (TARMED 1.09)

Posizione	Descrizione	Punti tariffali	Limitazione per seduta	Limitazione nel tempo
02.0060	Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.	17.25	4/seduta	nessuna
02.0065	Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni, ogni 5 min.	17.25	8/seduta	nessuna
02.0066	Consultazione telefonica da parte dello specialista in psichiatria per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure, ogni 5 min.	17.25	8/seduta	nessuna
02.0080	Intervento psichiatrico di crisi.	17.25	nessuna	nessuna

3. Consultazioni telefoniche da parte di psicologi delegati (TARMED 1.09)

Posizione	Descrizione	Punti tariffali	Limitazione per seduta	Limitazione nel tempo
02.0250	Consultazione telefonica da parte dello psicologo o psicoterapeuta delegato, ogni 5 min.	12.46	nessuna	240 minuti ogni 6 mesi

4. Consultazioni telefoniche da parte da parte di psicologi curanti nella psichiatria in ambito ospedaliero (TARMED 1.09)

Posizione	Descrizione	Punti tariffali	Limitazione per seduta	Limitazione nel tempo
02.0150	Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per le persone di più di 6 anni e sotto 75 anni, ogni 5 min.	12.49	4/seduta	nessuna
02.0155	Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti, per i bambini sotto i 6 anni e per le persone di più di 75 anni , ogni 5 min.	12.49	8/seduta	nessuna
02.0156	Consultazione telefonica da parte di psicologi o psicoterapeuti curanti per persone di più di 6 anni e sotto i 75 anni più bisognose di cure , ogni 5 min.	12.49	8/seduta	nessuna